

Vincenzo Sciarabba, *Tra Fonti e Corti. Diritti e principi fondamentali in Europa: profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali*, Padova, CEDAM, 2008, pp. 425 (XXIX-395).

Una premessa: la presente “autorecensione” – per motivi, anche contingenti, che in parte emergeranno poco oltre – affianca, in modo forse un po’ inusuale, al più naturale carattere *descrittivo* (dei “contenuti” del libro) dei tratti in vari sensi (*auto*)critici. Negli auspici di chi scrive, tale peculiarità dovrebbe avere il pregio di offrire elementi di interesse/riflessione non solo a chi non conosce il libro, ma anche a chi, nel triennio intercorso dalla prima stampa, ha avuto modo di conoscerlo e, in tutto o in parte, lo ha letto.

Il libro, si può dire, è stato concepito e realizzato con l’obiettivo prevalente di offrire al lettore *un quadro* di quell’*insieme correlato di fenomeni, eventi e questioni giuridiche* in buona parte richiamabili, in via di sintesi e per mera comodità, mediante la oggi notissima formula – per vari motivi discutibile (e in effetti poco utilizzata nel lavoro) e tuttavia, di fatto, più comunemente evocativa al momento di qualsiasi altra che venga in mente – “*tutela multilivello dei diritti*” (nel libro si preferisce ragionare, in termini un po’ diversi, ma con riferimento grossomodo alle medesime tematiche evocate da tale espressione, di “policentrismo normativo-giurisdizionale”). Un *quadro*, dunque, non certo *completo* (e alla realistica consapevolezza di tale inevitabile limite si ricollegano un paio di opzioni drastiche a livello d’impostazione, ben colte in una generosa recensione da Elena Malfatti, come si dirà meglio in seguito), ma almeno *organico* e (bene o male) *ragionato* di tali fenomeni e questioni, in una *prospettiva di lungo periodo* (ad onta – ma col senno di poi forse anche un po’ in virtù? – del taglio espositivo “diacronico”, se non talora cronachistico, scientemente adottato in larga misura: v. oltre).

Come emerge dall’indice del volume (che peraltro non si potrà richiamare in questa sede se non per cenni), tale quadro d’insieme si è costruito soprattutto attraverso l’*indagine* (spesso avendosi a che fare con materiali giuridici o paragiuridici “nuovi”, talora inesplorati e in qualche caso forse del tutto ignorati in dottrina) e la *riflessione*, secondo quanto si diceva, su una *serie ampia ma ben delimitata di fenomeni e problemi* che sono apparsi (nella prospettiva che si espliciterà poco oltre) *di maggiore rilievo in questa fase storica* nel continente europeo (o specificamente in Italia, quanto ad alcuni di essi); fenomeni e problemi che sono stati affrontati in modo per lo più “separato”, e, salva l’inevitabile, fitta rete di collegamenti espliciti o impliciti, tendenzialmente autonomo: circostanza, quest’ultima, che dovrebbe eliminare almeno un ostacolo alla lettura/consultazione, a mo’ di “passeggiata” occasionale secondo le esigenze e le possibilità, di un testo che, nella prospettiva di una lettura integrale, potrebbe rappresentare – per la mole, e per la tendenza a un’alta densità argomentativa (che risulta a tratti, lo si riconosce, molto impegnativa) – una sorta di “scalata”.

La prospettiva adottata nell’individuazione dei fatti e dei problemi meritevoli di indagine e di riflessione (nonché, ovviamente, ai fini della riflessione medesima), è quella costituzionalistica, a seconda dei casi in una, nell’altra o in entrambe le accezioni che l’aggettivo può rispettivamente avere dove lo si ricollegli al sostantivo “costituzionalismo” – e ciò vale per l’analisi di quelle questioni “europee” non affrontabili utilmente solo in una prospettiva dogmatica ancorata alla Costituzione italiana, e richiedenti invece un approccio di tipo anche storico, teorico o comparatistico (e talora “comunitaristico” o internazionalistico, pur sempre però in un’ottica di fondo pubblicistica e propriamente costituzionalistica) – o dove invece lo si ricollegli specificamente, per l’appunto, alla vigente Costituzione italiana (come avviene ad esempio nelle parti dedicate in modo

precipuo al ruolo della CEDU e della giurisprudenza di Strasburgo nel *nostro* ordinamento).

In estrema e schematica sintesi, provando a forzarsi al punto di individuare e riassumere i principali contenuti del libro ricorrendo soltanto a una manciata di “parole chiave” (considerate in sé e soprattutto nei rispettivi “collegamenti”), potrebbero forse indicarsi le seguenti *keywords*: Diritti e principi fondamentali, Unione europea, Carta “di Nizza”, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Corte di giustizia di Lussemburgo, Corte di Strasburgo, Costituzione, Corte costituzionale, Giudici comuni.

In modo appena un po’ più preciso e dettagliato, può dirsi che il libro, dopo aver toccato nell’introduzione alcune questioni preliminari di carattere terminologico, teorico e/o generale, inquadra nel primo capitolo la tematica oggetto dei successivi capitoli nell’ambito di una ricostruzione storica (o meglio, di una ricostruzione concettuale di taglio, come più modestamente si è detto, “crononautico”) dei principali strumenti di tutela e garanzia dei diritti e principi fondamentali, prendendo le mosse dalla Magna Carta e dalla fissazione, sia pure a livello embrionale, del principio cardine della tutela giurisdizionale dei diritti (nelle sue diverse articolazioni), per giungere – attraverso alcuni riferimenti e riflessioni intorno al delinearsi del concetto di riserva di legge a partire dalla Dichiarazione francese del 1789; agli sviluppi, agli aspetti critici e ai fallimenti del costituzionalismo e in genere del diritto pubblico in Europa nell’ottocento e nella prima metà del novecento; alla nascita nel contesto nordamericano e all’affermarsi anche nel nostro continente del controllo di costituzionalità delle leggi – a quella che in questa prospettiva sembra potersi vedere come la quarta pietra angolare (o, comunque, come il nuovo fondamentale elemento, per non dire “livello”) del complessivo, stratificato, sistema di garanzie dei diritti, e cioè appunto la tutela *sovranaZIONALE*, ruotante soprattutto intorno – con ulteriore, imprescindibile (ora e in futuro) articolazione – alle due “carte” (la CEDU e la “Carta di Nizza”) e alle due Corti (di Strasburgo e Lussemburgo) operanti nello spazio europeo.

Su queste basi, il secondo capitolo fornisce tutte le coordinate principali del quadro di riferimento anche in vista dei successivi approfondimenti, soffermandosi, nella sua prima sezione, sugli elementi *strutturali* (o se si vuole “statici”) di esso, ossia sulle diverse fonti e sui diversi attori politici e soprattutto giurisdizionali che lo compongono (nell’ambito dei diversi ordinamenti o sistemi “parziali” che formano il complessivo, policentrico, circuito normativo-giurisdizionale continentale); e, nella sua seconda sezione – in una prospettiva “dinamica”, nell’ambito della quale un ruolo importante gioca soprattutto l’analisi di alcuni casi paradigmatici –, sui *profili operativi* del descritto intreccio di fonti e di corti costituzionali, ordinarie ed europee, con precipuo riguardo agli sviluppi degli ultimi anni.

Il terzo capitolo, il più ampio del libro, è dedicato all’evoluzione (con riguardo, s’intende, al tema di fondo dei diritti e principi fondamentali) del sistema comunitario e dell’Unione.

La prima sezione è dedicata alle vicende giurisprudenziali e normative precedenti all’elaborazione della Carta di Nizza (vicende di enorme importanza per i loro lasciti consolidati, gli sviluppi più recenti avendo in sostanza *integrato*, e non *cancellato*, le acquisizioni precedenti, che, prima in via di elaborazione pretoria, poi attraverso l’art. 6 del Trattato sull’Unione, hanno visto i diritti fondamentali assumere il ruolo di principi generali del diritto comunitario e le tradizioni costituzionali comuni, così come le convenzioni internazionali, CEDU *in primis*, il ruolo di fonti di ispirazione per l’individuazione e la ricostruzione di tali principi).

La seconda sezione è dedicata appunto alla Carta di Nizza, analizzata per così dire *in sé*, a tutto tondo (ragioni, genesi, struttura, contenuti...).

La terza approfondisce invece i problemi relativi alla collocazione e al ruolo della Carta nel contesto giuridico europeo, alla luce soprattutto delle importantissime “clausole orizzontali” contenute negli ultimi quattro articoli di essa, su cui particolarmente ci si concentra.

La quarta sezione, nella prospettiva della vicina entrata in vigore del Trattato di Lisbona (che, come è noto, ha attribuito alla Carta valore giuridico analogo a quello dei Trattati), si sofferma sulle (poche) modifiche subite dalla, e sulle sorti operative della, Carta nella sua “sistemazione definitiva”, concentrandosi, in particolare, sulle integrazioni apportate alle clausole orizzontali (con l’introduzione, tra l’altro, della famigerata, ambigua distinzione tra diritti e principi) nel corso dei lavori della “Convenzione Giscard”, poi integralmente recepite nel testo riapprovato a Strasburgo e richiamato da Lisbona, nonché sulle varie previsioni generali, in tema di diritti, contenute in quest’ultimo Trattato.

La quinta e ultima sezione del capitolo è interamente dedicata – con alcuni necessari allargamenti di indagine e riflessione (in particolare sui lavori preparatori della Carta e sui rapporti tra questa e la CEDU) – a quell’importante e controverso documento, tuttora a volte circondato da un alone quasi di mistero, che sono le “spiegazioni” della Carta, a più riprese richiamate (con interventi ridondanti e pur sempre inevitabilmente ambigui) in sede normativa: da ultimo, nell’art. 6 del TUE, oltre che già nell’articolato della stessa Carta e, prima ancora, nel suo preambolo.

Il quarto capitolo è dedicato al sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e ai suoi rapporti con l’ordinamento nazionale, da un lato, e con l’ordinamento comunitario (oggi dell’Unione), dall’altro, articolandosi coerentemente in tre sezioni.

Nella prima, ci si sofferma sull’evoluzione “interna” del sistema convenzionale e del ruolo della Corte di Strasburgo dalle origini al protocollo n. 14, ricostruendo in modo relativamente puntuale il funzionamento di tale sistema e affrontando alcune questioni problematiche sollevate da quest’ultimo protocollo.

Nella seconda, si torna invece, sia pure da un diverso “punto di vista”, sulla questione dei rapporti tra i due macrosistemi europei (a proposito della quale si è parlato in passato, e tuttora a volte si parla, di “lotta sotterranea” tra le due Corti), esaminando in particolare il problema delle divergenze giurisprudenziali relativamente ad atti degli Stati membri e quello della sindacabilità degli atti riconducibili all’ordinamento comunitario, concludendo con alcune notazioni sulla prospettiva (maturata nella Convenzione Giscard e poi recepita nel Trattato di Lisbona) della prevista adesione dell’Unione alla CEDU.

La terza sezione, infine, è tutta dedicata a questioni relative al ruolo della CEDU e della giurisprudenza di Strasburgo nel nostro ordinamento: dopo aver ricordato alcuni indirizzi seguiti da giudici comuni in proposito (anche nel senso, poi censurato dal giudice delle leggi, della immediata “disapplicazione” del diritto interno contrastante con i precetti convenzionali), ci si sofferma con ampiezza sulle fondamentali sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, mettendo in luce, a fianco dei “punti fermi” posti da tali decisioni, anche alcune questioni più specifiche rimaste forse aperte, come quella riguardante i rapporti – sotto il profilo del ruolo spettante *al giudice comune* in caso di incompatibilità – tra (leggi di esecuzione di) vincoli internazionali e leggi *precedenti* (si esamina anche, in proposito, la sent. n. 39 del 2008) e quelle relative ai rapporti tra vincoli internazionali differenti e al problema delle modalità di superamento dei vincoli già contratti; del pari, è approfondito – prendendo le mosse dal noto “caso Dorigo” – il delicatissimo e fondamentale problema (del superamento) dell’intangibilità del giudicato (specialmente penale) a fronte di accertate violazioni della CEDU, problema tuttora in attesa di compiuta soluzione pur a fronte delle vicende giurisprudenziali più recenti (che, in effetti, appaiono pienamente in linea con l’impostazione seguita nel libro e sviluppata in altri scritti di poco precedenti o successivi).

Come può notarsi “tirando le fila”, dunque, alle parti di approfondimento critico di precisi eventi (in senso lato) normativi o giurisprudenziali – affrontati seguendo un duplice ordine *logico* (sistema dell’Unione europea da un lato, sistema della CEDU dall’altro, almeno in prima battuta) e *cronologico* (ritenendosi che la conoscenza puntuale e il ricordo di determinate vicende sia utile, talora indispensabile, per comprendere correttamente le questioni giuridiche che ne sono derivate e continuano a derivarne) – si sono anteposte o affiancate alcune parti di inquadramento o di riflessione più generale, riservandosi alle conclusioni un compito non di (assai difficoltoso se non impossibile) compiuto riepilogo di quanto scritto in precedenza, ma di richiamo a mala pena esemplificativo, e, piuttosto, di supplemento di riflessione su alcune questioni che sono sembrate (e, a dire il vero, sempre più sembrano col trascorrere del tempo) di cruciale importanza nell’ottica del diritto e, in particolare, della giustizia costituzionale (specie in riferimento alle probabili ripercussioni, nel medio o lungo periodo, della piena entrata in vigore della Carta dei diritti sul rispettivo ruolo dei giudici comuni e delle Corti costituzionali).

Ora, non potendosi qui adeguatamente rendere conto, al di là dei cenni sopra fatti, di ciò che c’è nel libro, qualche notazione può aggiungersi intorno a ciò che in esso *non* c’è, alle prospettive che *non* si sono adottate, prendendo le mosse da alcuni rilievi, ai quali prima si è fatto cenno, formulati sul punto da Elena Malfatti (nella sua recensione pubblicata sulla *Rivista di Diritto Costituzionale*): rilievi che, nell’interesse del potenziale lettore, si ritiene utile richiamare anche in questa sede, insieme ad alcune tra le osservazioni di “replica”.

Nel libro – si notava giustamente (cercando poi anche di immaginare le buone ragioni delle omissioni, considerate intenzionali) – da un lato «non si effettua ... una ricognizione dell’apporto giurisprudenziale ai significati e ai contenuti dei diversi diritti»; e, dall’altro «si evita ... di affrontare il “diritto processuale europeo”, inteso come potenziale complesso degli istituti che caratterizzano le procedure di accesso alle Corti e di definizione dei relativi giudizi, in materia di (o meglio, allorché siano coinvolti i) diritti fondamentali».

Quanto al primo profilo, si può ribadire la natura pienamente intenzionale della “lacuna”, potendosi a tal fine richiamare nuovamente alcune notazioni svolte nell’ultima pagina dell’introduzione, non tanto a riprova della natura “deliberata” dell’omissione (aspetto oggettivamente irrilevante e al limite, in ipotesi, “aggravante”), quanto piuttosto per chiarire meglio la *ratio* di tale omissione, che è una *ratio* anche, *ma non soltanto né prevalentemente*, di “contenimento quantitativo” del lavoro (come ragionevolmente ipotizzato), anche in considerazione del fatto che chi scrive non solo, in via di principio, non ritiene affatto inutile «occuparsi (anche) della *viva vox Constitutionis*, del “precipitato” dei principi superiori del diritto», ma ha anzi tentato spesso di fare ciò in altre sedi, in modo sistematico quanto al versante interno.

Nel terminare l’introduzione del libro, si ricordava dunque, in particolare, quel «monito di fondo che, già negli anni sessanta, Norberto Bobbio formulava risolutamente nei seguenti termini: “rispetto ai diritti dell’uomo il problema grave del nostro tempo [è] non già quello di fondarli ma di proteggerli [...] Non si tratta tanto di sapere quali e quanti sono questi diritti [...] ma quale sia il modo più sicuro per garantirli, per impedire che nonostante le dichiarazioni solenni vengano continuamente violati”» (la citazione era tratta da *L’età dei diritti*, pp. 17-18). E si aggiungeva che «[t]ali riflessioni si intendevano riportare, tra l’altro, perché esse potrebbero valere indirettamente a spiegare anche (e, se necessario, a giustificare) la limitata attenzione riservata nell’impostazione del lavoro agli aspetti “materiali” relativi alle singole posizioni giuridiche, al “contenuto” astratto dei vari diritti». E qui, da un lato, si precisava subito in nota che «[s]u tali, comunque imprescindibili, aspetti si è peraltro opportunamente già soffermata negli anni passati, con maggiore o minore ampiezza e profondità di analisi, la dottrina anche italiana» (richiamandosi i “commentari” a cura di R.

Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto, di L. Ferrari Bravo, F.M. di Majo, A. Rizzo, e di M. Panebianco, nonché una più recente monografia di C. Carletti). Dall'altro lato, – ecco il punto che forse può risultare più esplicativo della *ratio* sottesa alla deliberata omissione – si osservava come, «[d]el resto, già il fatto che, per poter individuare in maniera più precisa (al di là delle scarse disposizioni delle varie “carte”) tale “contenuto”, nella sua dimensione effettiva, ci si debba notoriamente rifare all'elaborazione giurisprudenziale (e/o alla normativa ordinaria o secondaria, se non alle prassi amministrative o a dati extra-giuridici), riconferma l'importanza di un *approccio più generale (e in qualche modo “trasversale”), attento proprio, e soprattutto, ai profili istituzionali, alle caratteristiche strutturali e operative del sistema, al ruolo dei suoi attori e, semmai, alle ripercussioni tendenziali di tutti questi aspetti sulle concrete sorti dei diritti fondamentali e dei loro titolari*».

E ciò è appunto quanto nel libro si è tentato (con tutte le difficoltà e le complicazioni del caso) di fare. Che poi tale approccio abbia portato a un testo che, come ha affermato Elena Malfatti, risulta alla fine «“più di Carte”, e quindi di fonti (sui diritti e sulle sedi nelle quali essi vengono garantiti), “che di Corti”», non si scontra nella sostanza con la diversa percezione avuta durante la stesura, soprattutto in quanto tale affermazione venga letta alla luce della cruciale precisazione – che l'attentissima lettrice del lavoro, ben conoscendo le questioni sottostanti, ha formulato prima ancora che potesse farlo il sottoscritto in risposta – secondo cui è vero pure che «poi certamente, in un ambito nel quale si incrocia massimamente l'attività delle Corti costituzionali e delle due Corti europee (pur esaltandosi, al contempo, il ruolo del giudice comune), le fonti divengono anche ciò che queste Corti dicono che esse predichino».

E, in effetti, su questo “secondo tipo” di giurisprudenza – non “materiale” ma per così dire “strutturale” (per intendersi, e saltando in via esemplificativa da una Corte all'altra: sentenze *Pupino, Mangold, Hosse, Omega, Kadi, Bosphorus, Dorigo, nn. 348 e 349/2007* ...) – nel libro omissioni significative forse non ve ne sono, essendo anzi (almeno nelle intenzioni) l'attenzione *a tale tipo di giurisprudenza* uno dei fili conduttori del lavoro. Lo stesso paragrafo dedicato al “crescente attivismo della Corte comunitaria in materia sociale”, a pensarci bene (e... col senno di poi), rappresenta una deroga *solo apparente* alla decisione di non trattare nel libro di aspetti materiali relativi a singoli diritti, la sua rilevanza nell'economia del lavoro discendendo, più che dalle pur importanti (in sé e per sé) acquisizioni sostanziali della pertinente giurisprudenza, da ciò che tali acquisizioni, e, alla base, l'evidenziato attivismo della Corte, implicavano sul piano, per così dire, istituzionale (o, in altri termini, sul piano degli assetti e dei riassetti di potere, tanto in un'ottica “verticale”, di rapporti tra Unione e Stati, quanto in un'ottica “orizzontale”, di rapporti tra funzioni del giudiziario e funzioni della politica).

Passando alla seconda omissione, quella cioè relativa agli aspetti “processuali” del sistema (o dei sistemi), si deve invece in questo caso almeno in parte smentire la troppo generosa diagnosi di Elena Malfatti: è vero certamente che «c'è da riconoscere l'attuale difficoltà di indicare un nucleo di principi accolti in modo univoco (o comunque con una certa coerenza) nei diversi fori giudiziari, quindi una “cornice” sufficientemente omogenea che poi si rifletta sugli istituti del processo nelle diverse sedi, e che *a fortiori* consenta di utilizzare l'espressione “diritto processuale europeo” in un senso che non sia meramente generico», ma ciò a conti fatti non toglie che, nell'economia del libro, gli aspetti processuali (quelli, s'intende, dotati di possibili ripercussioni sulla tutela dei diritti e principi fondamentali) avrebbero probabilmente potuto avere un'attenzione maggiore rispetto a quella che pure gli è stata riservata in varie parti, in modo necessariamente differenziato per i diversi ordinamenti o sistemi coinvolti. E non giova, a questo riguardo, richiamare il passaggio del libro in cui – dopo essersi constatato (in riferimento peraltro più agli Stati membri che ai due sistemi sovranazionali europei) l'impossibilità di soffermarsi «sulle

diverse strutturazioni degli ordinamenti giudiziari europei: né sotto il profilo della eventuale separazione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa; né sotto quello della distinzione tra giudizi (e giudici) di merito e giudizi (e giudici) di legittimità; né sotto quelli delle discipline processuali, delle funzioni e dei poteri del giudicante (in campo ad esempio istruttorio, o cautelare, o con riguardo ai tipi di decisione adottabili); né, infine, sotto quelli della formazione, della selezione, dell'inquadramento, della responsabilità e in genere della conformazione organizzativa ed operativa della magistratura» – si aggiungeva che «[è] quasi superfluo osservare ... come tutti questi aspetti non siano affatto privi di ripercussioni, anche importantissime, sia con riguardo alla precisa configurazione – e al concreto “funzionamento” – del complessivo circuito istituzionale adibito alla tutela dei diritti e dei principi fondamentali, sia con riguardo, direttamente, alle sorti effettive di tali diritti e principi». La cruda, doverosa conclusione, in effetti, era che «l'approfondimento di essi, tuttavia, è di molto al di fuori della portata del presente lavoro» (e non solo, si capisce, per ragioni di “spazio”).

Il che non toglie, comunque, che, in diversi punti del libro, su aspetti procedurali di rilievo vi siano cenni (ad es. con riguardo all'annosa e cruciale questione dell'accesso diretto dei singoli al giudice comunitario) oppure anche analisi e riflessioni più sviluppate (ad es. in riferimento al funzionamento della Corte di Strasburgo e al protocollo n. 14; oppure, in fondo, allo stesso problema della “riapertura del giudicato” interno in conseguenza di decisioni di tale Corte; oppure, ancora, in riferimento all'altro parimenti annoso e anch'esso davvero fondamentale problema del rapporto tra rinvio pregiudiziale e giudizio di costituzionalità). Salva però restando, a conti fatti, l'opportunità di un maggior approfondimento, in futuro, della complessiva tematica “processuale” europea.

Quanto poi alla asserita “possibile vocazione manualistica” del libro (in effetti in fase di ristampa per precoce esaurimento delle copie, forse proprio a causa di tale pur marginale utilizzo), si deve ribadire che – nonostante i tentativi effettuati in questo senso, con grande sorpresa del sottoscritto, e ferma l'innegabile soddisfazione per l'implicito apprezzamento e per l'inaspettata valorizzazione “pratica” del lavoro – l'ipotesi (pur parlandosi di “manuale di livello avanzato”) continua a sembrare... preoccupante (e non per falsa modestia, ma per mera consapevolezza, già sopra manifestata, del notevole impegno richiesto per affrontare, oltre alla mole – 600 pagine “condensate”, per esigenze economiche, a circa 420 tramite espedienti grafici che a loro volta non facilitano certo la lettura – anche la complessità sostanziale e le caratteristiche stilistiche del volume).

Il tutto però senza negare – per concludere passando da una prospettiva autocritica a una “auto promozionale” – che i vari “percorsi” di approfondimento che si sviluppano nel libro possano contribuire ad aumentare sensibilmente il grado di consapevolezza e di riflessione su questioni con le quali, volenti o nolenti, ci si deve e sempre più ci si dovrà confrontare, potendosi in questo senso rivendicare, se non altro, un approccio sistematicamente attento ai dati oggettivi (talora, come si diceva, pressoché inesplorati) prima ancora che alle riflessioni dottrinali (pur, come ovvio, utilmente e con ampiezza considerate), nel quadro di un atteggiamento di fondo non certo pregiudizialmente ostile (per tradizionalismo o per altri motivi) al complesso delle dinamiche studiate (al contrario!), ma al contempo non *acriticamente* entusiasta e, per così dire, *meramente descrittivo*, se non goffamente *celebrativo*.

La logica, come si è scritto nel libro, è quella di non assecondare e rafforzare nelle sue possibili degenerazioni quella sorta di “deriva giudiziaria europeistica” che, assumendo il fenomeno nel complesso determinate caratteristiche, finirebbe per negare gli stessi valori di fondo dai quali esso, nelle sue diverse componenti, ha preso le mosse.

E ciò si scriveva e si scrive non per gettare un'ombra di discredito sulle dinamiche normative e giurisprudenziali (attuali o potenziali) alle quali il libro è dedicato: i lati positivi di tali dinamiche, del resto, erano e sono evidenti, e spesso ricordati e giustamente valorizzati dalla dottrina (e in larga parte, si ritiene, anche nel libro stesso). Non si intendeva e non si intende affatto, quindi, veicolare un sottofondo di pensiero "antigiudiziario" e/o "nazionalistico". Al contrario, alla base delle preoccupazioni manifestate vi erano e vi sono – con solo apparente paradosso – proprio il grande interesse ed anche un forte affidamento verso il complesso di tali dinamiche: interesse e affidamento che non possono non indurre, si ritiene, (ecco il punto) ad un atteggiamento costantemente critico (e non ingenuamente... "irenico", per ricollegarsi al noto e importante contributo di Massimo Luciani), e, nello specifico, vigilante sugli eccessi, o sui rischi di eccessi, che si riescano a scorgere, se possibile in anticipo (sotto il profilo, ad esempio, delle possibili lesioni al valore della certezza del diritto: valore certo da non "sacralizzare" in modo assoluto, ma neanche da dimenticare con leggerezza, specialmente in quanto connesso al vicino valore – certamente più "amato" dai costituzionalisti – dell'eguaglianza). E ciò sia perché tali eccessi sembrano, proprio in quanto tali, gravemente "controproducenti" (oltre che criticabili in sé), rischiando di oscurare i molti lati positivi del fenomeno complessivo; sia soprattutto perché, al limite, essi potrebbero far venir meno le ragioni stesse dell'interesse e dell'affidamento, ove, sul piatto della bilancia, il loro peso aumentasse eccessivamente.